

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G. U. 28 febbraio 1986, n. 49.)

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscriverne nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19, legge 22 dicembre 1984, n. 887.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.
4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono essere in quello successivo.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.
6. L'importo degli interessi per ritardo pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa di positi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalità di versamento alla Cassa di positi e prestiti annua li di cui al contratto di cui al decreto del Ministro del tesoro, è fatto rientrare in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le operazioni in linea cambiata le sue prestazioni e i contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme e rogatorie da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.
10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e della lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente:
"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro".

13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente :
"I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo".
14. Il comma precedente si applica anche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15. È autorizzata in favore del Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del Tesoro.
17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.
18. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra laureati e lauree, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.
19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa di Risparmio di Roma, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione del sostanziamen- to dei richiami al capitolo n. 8405.
25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nei materiali rotabili appartenenti all'Ente medesimo.
26. Il contributo straordinario annuo concesso al comune di Roma a sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi.

(1) Articolo abrogato da ultimo, con effetto dal 6 marzo 1994, dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 26, comma 2.

In precedenza l'art. 33 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 era stato così modificato:

- con effetto dall' 11 luglio 1992, dall'art. 3, comma 1, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, che, oltre a sopprimere il comma 3, aveva apportato le seguenti modifiche:

nel comma 2, aveva soppresso le seguenti parole: “,di durata inferiore all'anno,;” ;

nel comma 4, aveva soppresso la parola “altresì”, contenuta nel primo periodo e tutto il secondo periodo;

- con effetto dal 13 gennaio 1993, dall'art. 15, comma 5, della l. 23 dicembre 1992, n. 498, che aveva abrogato il comma 4.

Si riporta il testo originario dell'art. 33 della l. 28 febbraio 1986, n. 41:

“Art. 33.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei

lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di

variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.

4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla

revisione prezzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.”.

Art. 34.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvale della segreteria tecnica prevista dall'articolo 3 della stessa legge.

Art. 35.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1987, non si applicano le disposizioni con temporalità presente nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Le aziende di credito che detengono disponibilità delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano in misura superiore al limite consentito dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, numero 119, e successive modificazioni, debbono versare l'eccedenza in essere all'entrata in vigore della presente legge in quanto che ammonta a pari ad un quarto della eccedenza stessa e a fine di aprile nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 1° giugno e 1° dicembre di ciascun anno. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle aziende di credito un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

3. Qualora le predette regioni e province autonome non comunicino alle aziende di credito l'ammontare massimo delle giacenze detenibili, le aziende stesse fanno riferimento all'intera disponibilità ai fini del versamento di cui al precedente comma.(1)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 1987, n. 61 (G.U.R.I. 1a S.S. n. 11, dell'11 marzo 1987), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 35, limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi deliberati" della Regione Sicilia (ex art. 36, regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.) Con sentenza

25 febbraio 1987, n. 62 (pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del medesimo art. 35, nella parte in cui si riferisce anche alle "entrate proprie" (ex artt. 72, 73, primo

comma, e 74, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 36.

1. A decorrere dall'anno 1986, per far fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esportazioni e di personale dell'ufficio competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti in termini mediterranei" e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 37.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, con variazioni, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1986.

Art. 38.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.(1)

(1) Il d.l. 30 dicembre 1985, n. 790, non è stato convertito in legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del Tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Data di aggiornamento: 01/01/2006 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49, S.O. n. 77 del 28/02/1986